

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 197)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1958

Inclusione della Banca centrale di credito popolare «Centrobanca», con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste

ONOREVOLI SENATORI. — La Banca centrale di credito popolare «Centrobanca», autorizzata con decreto ministeriale 5 marzo 1955 a compiere nell'intero territorio nazionale, operazioni di credito agrario di miglioramento, ha ora chiesto che tali operazioni siano ammesse a fruire delle particolari agevolazioni fiscali e del contributo statale nel pagamento degli interessi pre-

visti negli articoli 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Tali particolari facilitazioni sono attualmente godute dagli istituti speciali di credito agrario, nonchè dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, dalla Banca nazionale del lavoro, dalla Banca nazionale dell'agricoltura, dalla Cassa di

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risparmio di Calabria, dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane e dalla Sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige.

La facoltà ad operare nel particolare settore creditizio già accordata alla Centrobanca non ha ottenuto gli effetti sperati perchè, nonostante la propaganda svolta per il tramite della vasta rete delle banche popolari partecipanti, la progettata opera di sviluppo è stata ostacolata dal fatto che gli

agricoltori, clienti della Centrobanca e delle banche associate, non hanno potuto fruire delle ricordate agevolazioni. La desiderata estensione servirebbe quindi a porre la Centrobanca su un piede di parità con gli Istituti che operano, come si è detto, in questo particolare settore creditizio.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 31 ottobre 1957, ha concesso il proprio nulla osta al riguardo.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208 è integrato con il seguente nuovo inciso: « La Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio nazionale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378 e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095 e 24 febbraio 1953, n. 101 è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio

Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208 dopo le parole: « la Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208 dopo le parole: « dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » sono aggiunte le seguenti: « e dalla Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" ».